



# ADOZIONE PIANO FINANZIARIO 2021 PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI E APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 174, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale, rinviando all'art. 151, comma 1 del medesimo Decreto, dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. Detti termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/07/2014 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 07/08/2015, n. 8 del 26/02/2018 e n. 4 del 28/02/2019;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO del Piano Finanziario per l'anno 2021 validato dal Settore Urbanistica - Ambiente con Determinazione n. 180 del 09/03/2021 in osservanza a quanto previsto dall'art. 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi per l'anno 2021, le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore, le dichiarazioni di veridicità redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato (Allegato 1);

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente e ritenuto pertanto di prendere atto della documentazione richiamata ai punti precedenti;

CONSIDERATO che la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata e confermato anche per gli anni successivi al 2014, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652, L. 147/2013, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093, L. 145/2018, ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe determinate in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dal vigente art. 1, comma 652, L. 147/2013, il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;

- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2021, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares e Tari sono state commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non ha dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma ha potuto essere basata su criteri presuntivi;

VISTO l'art. 1, comma 653, L. 147/2013 il quale dispone che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi del servizio, per i quali deve, ai sensi del successivo comma 654, essere garantita l'integrale copertura, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe della TARI, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e variabile, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

DATO ATTO che, ai fini della determinazione della Tariffa, i Comuni adottano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VERIFICATO che il costo rilevato nel piano finanziario per l'esercizio 2021, tenuto conto delle specificità sopra esposte, del costo unitario della tonnellata e dei quantitativi previsti dal gestore, risulta coerente con le risultanze della quantificazione del fabbisogno standard, come da prospetto reso disponibile dalla Fondazione Ifel;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui all'allegato 1 succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla valutata potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue: 56% a carico delle utenze domestiche e 44% a carico delle utenze non domestiche (Allegato 2);

RITENUTO quindi necessario confermare gli interventi per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sulla base di quanto ora disposto dall'art. 1, comma 652, L. 147/2013, modificato ed integrato dall'art. 1, comma 1093, L. 145/2018 (Allegato 3);

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri che riescano a garantire una adeguata ripartizione dei costi in favore di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni di riduzioni tariffarie contenute nel Regolamento per l'applicazione della TARI, da ultimo aggiornato con la citata deliberazione n. 4/2019, con riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata;

VISTE le ulteriori riduzioni tariffarie confermate, ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660, L. 147/2014, all'art. 23 del Regolamento per l'applicazione della TARI, da ultimo aggiornato con la deliberazione consiliare n. 4/2019, dando atto che la relativa copertura finanziaria è prevista in parte nel Piano finanziario ed in parte mediante specifica autorizzazione di spesa inserita nel bilancio di previsione 2021/2023 la cui copertura finanziaria è garantita attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che stanno variamente subendo ricadute rilevanti in termini economici generate dal perdurare della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

VALUTATA la possibilità concessa dall'art. 1, comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte, in misura differenziata in base alla categoria, a chiusura forzata ai sensi dei provvedimenti legislativi e regionali, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, generano indubbie conseguenze economiche negative;

RITENUTO che pur non applicando puntualmente le disposizioni specifiche previste dalla Deliberazione 158/2020 di ARERA, ma considerando il principio dalla medesima introdotto, gli effetti prodotti dalla decisione dell'Amministrazione sia comunque di pari effetto per i contribuenti, applicando così una riduzione proporzionale al periodo di chiusura delle singole attività, individuate sulla base dei provvedimenti nazionali e regionali che si sono succeduti;

VALUTATA l'introduzione di specifiche riduzioni della quota variabile della tariffa per le categorie di utenza che hanno subito limitazione delle attività, in misura differenziata del 10%, 15% e 25% in coerenza con i provvedimenti di chiusura dell'attività che hanno disposto periodi diversi a seconda dell'attività di riferimento, e tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, come di seguito meglio dettagliate, applicate d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all'anno di imposta 2021;

RICHIAMATO l'art. 57bis, comma 2, DL 124/2019 convertito in L. 157/2019, il quale dispone che al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

RITENUTO di prevedere per l'anno d'imposta 2021 con riferimento alle utenze domestiche, in applicazione di quanto consentito dal sopra citato art. 57bis e ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013, in considerazione della eccezionale situazione di emergenza sanitaria che ha comportato una conseguente emergenza economica, una riduzione della parte variabile pari al 20% per i contribuenti già

beneficiari del bonus sociale relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato e per quelli che acquisiranno i requisiti per il 2021;

DATO ATTO che detta riduzione sarà applicata d'ufficio, sulla base degli elenchi nominativi trasmessi dal Settore servizi Sociali, direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti, con riferimento all'anno precedente, consentendo un successivo riconoscimento della riduzione anche a coloro che acquisiranno successivamente i requisiti per l'anno d'imposta 2021;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento TARI, stante la validità delle scadenze qui deliberate per il solo anno 2021;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile U.O. Gestione Entrate Tributarie e del Funzionario Responsabile - Dirigente Settore Servizi Finanziari e regolarità contabile del Dirigente responsabile del Settore Servizi Finanziari;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Giunta Comunale in seduta del 10/03/2021 per il successivo inoltro all'approvazione consiliare;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del --/03/2021;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTO l'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

### DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente, come da determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica - Ambiente n. 180 del 9/03/2021, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), al fine di poter disporre degli elementi necessari alla determinazione delle tariffe TARI 2021;
2. di approvare, per l'anno 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per le utenze domestiche

Fascia	Nucleo abitativo (n. componenti)	TF (€/mq)	TV (€/mq)
Fascia A	1	0,81	69,31
Fascia B	2	0,96	110,89
Fascia C	3	1,07	142,08
Fascia D	4	1,16	180,20
Fascia E	5	1,25	225,24
Fascia F	> 6	1,32	263,36

Tariffe per le utenze non domestiche

Codice	Attività produttiva	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,59	1,54	2,12
2	Cinematografi e teatri	0,41	1,23	1,63
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,85	2,52	3,37
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,83	2,19	3,02
5	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
6	Esposizioni ed autosaloni	0,69	1,52	2,21
7	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione	1,34	3,47	4,81
8	Alberghi e agriturismi senza ristorante, pensioni, bed & breakfast	1,02	3,12	4,14
9	Case di cura e di riposto	0,94	2,83	3,77
10	Ospedali	1,01	2,83	3,84
11	Uffici, agenzie, studi professionali, laboratori analisi	1,23	3,46	4,69
12	Banche ed istituti di credito	0,87	2,45	3,32
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,66	5,23	6,89
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,66	5,23	6,89

Codice	Attività produttiva	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
15	Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato; commercio all'ingrosso	1,18	3,58	4,76
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	3,15	4,24
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, attività edilizia	0,97	2,97	3,94
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,03	3,13	4,16
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,28	3,96	5,23
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici, frantoi	1,03	2,84	3,87
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5,26	9,03	14,29
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,58	9,65	14,23
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	3,74	11,31	15,05
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,61	9,01	11,62
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,47	7,49	9,96
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,77	11,17	17,94
28	ipermercati di generi misti	3,54	10,87	14,41
30	Discoteche, night club, sale giochi e scommesse	0,98	3,00	3,98

3. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
4. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2021:
  - **Acconto** – scadenze 10 giugno e 10 settembre 2021;
  - **Saldo** – scadenza 10 dicembre 2021;
5. stabilire che le scadenze così determinate si applicano per l'anno 2021 in deroga a quelle fissate all'articolo 28 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti;
6. di approvare la riduzione della tariffa variabile, in misura differenziata del 10%, 15% e 25% in coerenza con i provvedimenti di chiusura dell'attività che hanno disposto periodi diversi a seconda dell'attività di riferimento, e tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, alle utenze non domestiche previste nel seguente elenco, direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'anno di imposta 2021:

Codice	Attività produttiva	RIDUZIONE	RIDUZIONE	RIDUZIONE
		10%	15%	25%
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	X		
2	Cinematografi e teatri			X
4	Impianti sportivi			X
8	Alberghi e agriturismi senza ristorante, pensioni, bed & breakfast		X	
13	Negozi abbigliamento, calzature ed altri beni durevoli		X	
15	Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato; commercio all'ingrosso		X	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		X	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub		X	

Codice	Attività produttiva	RIDUZIONE	RIDUZIONE	RIDUZIONE
		10%	15%	25%
23	Mense, birrerie, hamburgerie		X	
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie		X	
30	Discoteche, night club, sale giochi e scommesse		X	

7. di approvare per l'anno d'imposta 2021 con riferimento alle utenze domestiche, in applicazione di quanto consentito dal sopra citato art. 57bis e ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013, una riduzione della parte variabile pari al 20% per i contribuenti già beneficiari del bonus sociale relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato e per quelli che acquisiranno i requisiti per il 2021;
  8. di dare atto che la spesa necessaria per la copertura finanziaria delle riduzioni di cui al punto precedente, da disporre mediante apposita autorizzazione di spesa, è stata stanziata alla Missione 04 – Programma 04 – Titolo 1 – Macroaggregato 09;
  9. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;
  10. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

#### **SUCCESSIVAMENTE**

Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la tempestiva applicazione di quanto deliberato in considerazione delle scadenze fissate per i versamenti;

Visto l'art. 134 – comma 4° del D. Lgs 267/2000;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.